



# Comune di Giba

(Provincia Sud Sardegna)

(C.A.P. 09010) - ☎ 0781.964023 – 964057 - 📠 0781.964470 ✉ "protocollo.giba@legalmail.it" - C.F. : 81002090926 – P.I. : 01012050926

**COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 del 10-06-2019

**Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche \_ ex art. 20 D. Lgs. 175/2016.**

L'anno **duemiladiciannove**, addì **dieci** del mese di **giugno** alle ore **16:00** nella Sala Consiliare del Comune di GIBA, alla Prima convocazione, in seduta Pubblica convocata con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:

<b>PISANU ANDREA</b>	<b>P</b>	<b>UCCHEDDU FRANCESCO</b>	<b>A</b>
<b>PITTONI ALBERTO</b>	<b>P</b>	<b>DIANA FRANCESCA</b>	<b>P</b>
<b>PISTIS EMANUELE</b>	<b>P</b>	<b>FOIS LEARCO</b>	<b>P</b>
<b>ORRU' SALVATORE</b>	<b>P</b>	<b>ZANDA ROBERTO</b>	<b>P</b>
<b>PORCINA ALESSANDRO</b>	<b>P</b>	<b>ORRU' MICHELE</b>	<b>A</b>
<b>ATZORI SIMONE</b>	<b>P</b>	<b>DEMONTIS NICOLA</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 2.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Gabriela Pesci

Il SINDACO ANDREA PISANU assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. ore 16:00 nel Comune di Giba.

**Premesso che il Consigliere FOIS fa presente che per l'ennesima volta non è stata inserita all'ordine del giorno la rettifica della Delibera del C.C. n. 2/2019, come da richiesta avanzata dal medesimo nel mese di marzo 2019, deposita in proposito un documento la allegare agli atti. In conseguenza di tale omissione, per il futuro, dichiara l'astensione del gruppo di minoranza dal fare proposte costruttive; sarà invece assicurata maggiore incisività nell'attività di controllo dell'operato dell'Amministrazione.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Il Presidente** illustra il primo argomento all'ordine del giorno, evidenziando che sono due le partecipazioni che interessano il Comune: ABBANOVA e ASMEL Consortile e che, da quest'ultima si conta di recedere entro l'anno, in quanto non vi è più motivo per aderire ad un soggetto che funga da centrale di committenza, non sussistendo l'obbligo di legge.

**Vista** la proposta, redatta dall'Ufficio Finanziario n. 10 del 06/05/2019, che viene riportata di seguito integralmente:

#### **Richiamati:**

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
  - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
  - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

**Premesso che:**

- l'articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016, *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 n. 100 (di seguito T.U.), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso T.U. che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
  - ✓ - delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
  - ✓ - delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
  - ✓ - nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il T.U. prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro; per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
  - ✓ - per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
  - ✓ - il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del T.U.);
- l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";
- per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del T.U. (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del T.U. o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del T.U.;

**Premesso inoltre che:**

- l'articolo 24 del T.U. nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data **27.09.2017** con deliberazione del Consiglio Comunale n. **23**;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- ai sensi del comma 3, art. 20 del T.U. la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione ai sensi del comma 11, art. 26 del TUSP, si procede a partire dall'anno 2018 con riferimento alla situazione al 31.12.2017;

**Viste** le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, di concerto con la Corte dei Conti;

**Visto** il modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018;

**Ritenuto** dunque necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2017 ai fini dell'adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P. ;

**Dato atto** che:

- l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, istituito con L.R. 4 febbraio 2015, n. 4, per la gestione delle risorse idriche della Sardegna, come comunicato dallo stesso Ente, ha natura di Ente Pubblico e non di Società Partecipata, in quanto le quote di partecipazione alle spese che obbligatoriamente ogni Comune della Sardegna ha l'obbligo di versare annualmente, sono spese di funzionamento e gestione;
- l'Ente GAL Sulcis (Gruppo di Azione Locale) ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D. Lgs 175/2016 non rientra nel piano di razionalizzazione delle società partecipate in quanto appartenente alle categorie escluse dall'obbligo di alienazione e razionalizzazione;

**Dato atto** che:

- ABBANO S.p.A. svolge un servizio di interesse generale ( gestione servizio idrico integrato);
- ASMEL Consortile s.c.a.r.l. svolge un servizio di centrale unica di committenza;

**Pertanto**, alla data del 31.12.2017, il Comune di Giba risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

DENOMINAZIONE	ATTIVITA' SVOLTA	% PARTECIPAZIONE
ABBANO S.p.A. -	Gestione servizio idrico integrato	0,0502362%
ASMEL Consortile s.c.a.r.l.	Servizi di committenza	0,134%

**Preso atto** delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal D. Lgs. n. 175/2016, è stato predisposto il **Piano di razionalizzazione 2018** allegato alla presente (**Allegato A**);

**Attestato** che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);

#### PROPONE

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2017 ai sensi dell'art. 20 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica;
3. di approvare il **Piano di razionalizzazione 2018** delle società pubbliche, piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
4. di comunicare il presente provvedimento alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;
5. di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, tramite il portale *Partecipazioni*, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.

#### Visti i pareri acquisiti dal:

*X Responsabile del Servizio Contabile, per quanto concerne la regolarità Tecnica Attestante la Regolarità e la Correttezza dell'Azione Amministrativa (art. 147-bis T.U.E.L.); - FAVOREVOLE.*

**In assenza di interventi** il Presidente pone ai voti la propria proposta, redatta dall'Ufficio Finanziario n. 10 del 06/05/2019, il cui risultato è il seguente:

#### Presenti n. 10

- n. 8 Favorevoli (Pisanu, Pittoni, Pistis, Orrù S., Porcina, Atzori S., Diana e Demontis);  
n. 2 Astenuti (Fois e Zanda).

#### DELIBERA

**IN CONFORMITA'** e come contenuto nella proposta di deliberazione riportata integralmente in premessa:

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2017 ai sensi dell'art. 20 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica;
3. di approvare il **Piano di razionalizzazione 2018** delle società pubbliche, piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
4. di comunicare il presente provvedimento alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;
5. di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, tramite il portale *Partecipazioni*, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.

**Con** separata votazione, n. 8 Favorevoli (Pisanu, Pittoni, Pistis, Orrù S., Porcina, Atzori S., Diana e Demontis) e n. 2 Astenuti (Fois e Zanda) il Consiglio approva l'immediata eseguibilità dell'atto.

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 e ART 147 BIS  
DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

\*\*\*\*\*

Data: 06-05-2019

Il Responsabile del servizio  
F.to **ORTU DANIELA**

Il presente verbale viene così sottoscritto

Il SINDACO  
F.to ANDREA PISANU

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Gabriela Pesci

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12-06-2019

Li, 12-06-2019

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Gabriela Pesci

ESECUTIVA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Gabriela Pesci

Copia conforme all'originale.